

Spettabile

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7

56121 Pisa

Alla C.A.

Dott. Enzo Stamati

Cinisello Balsamo, 31 marzo 2022

Oggetto: proposta di riequilibrio economico finanziario limitata al solo periodo pandemico_riscontro alla Vostra del 22.02.2022, prot. 2022/0341690/GEN/

Abbiamo esaminato la Vostra proposta di riequilibrio economico finanziario di cui all'oggetto ma siamo nostro malgrado costretti a rigettarla per le ragioni che di seguito illustriamo.

Occorre innanzitutto chiarire che la Vostra proposta è stata formulata successivamente all'invio, da parte della scrivente, di una chiara e dettagliata proposta di riequilibrio inviata a giugno 2021 su espressa richiesta dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. 2021/0405669/GEN/ del 15 giugno 2021 al fine di avviare un procedimento volto alla verifica delle condizioni per la revisione della concessione in essere.

Tale proposta non ha mai ricevuto alcun riscontro da parte di Codesta Amministrazione.

A distanza di mesi riceviamo la lettera in oggetto che introduce surrettiziamente un metodo di riequilibrio del canone che non considera affatto i riferimenti di legge per la costruzione di un Pef e per l'equilibrio dello stesso. E più precisamente:

- 1) Nella Vostra proposta leggiamo che data l'assenza negli atti di offerta dei classici indicatori sintetici utilizzati dalla prassi per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, allora Codesta Amministrazione ha proceduto ad individuare una procedura di compensazione incentrata sul canone al fine di non introdurre elementi estranei alla gara;
- 2) nello specifico, è stata ricavata la percentuale di incidenza del canone offerto in gara rispetto al fatturato stimato nella stessa sede, e tale percentuale è stata applicata al fatturato realizzato nel 2020 ai fini dell'individuazione del canone da corrispondere. Lo stesso sarà fatto con riferimento al 2021.

Siffatto *modus operandi* non può trovare il nostro accordo visto e considerato che:

- 1) i classici indicatori sintetici per la definizione dell'equilibrio economico sono facilmente e matematicamente ricavabili dai dati forniti in sede di gara dalla scrivente nel proprio Pef (cc.dd. TIR e VAN) e i dati così ricavati non sarebbero affatto estranei alla gara perché impliciti nel Pef stesso. Si veda in allegato il documento PEF GARA che abbiamo redatto per voi proprio sulla base del Pef fornito in sede di gara.
- 2) Il metodo proposto da Codesta Amministrazione non prende affatto in considerazione i flussi di cassa e i costi sostenuti nella gestione della commessa nell'anno 2020 per cercare il riequilibrio degli indicatori finanziari ma si limita a svolgere un'operazione di semplice riparametrazione del canone sulla base del fatturato realizzato nel 2020, senza considerare che ad un abbassamento del fatturato non è tuttavia conseguito anche un abbassamento proporzionale dei costi. In altre parole, l'applicazione della percentuale del 28,88% al fatturato del 2020 non riporta in equilibrio il PEF e non rappresenta affatto a mente del codice dei contratti pubblici una operazione di riequilibrio sia economico che finanziario. Infatti, l'equilibrio economico e finanziario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del codice dei contratti pubblici, si realizza quando *i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte.*

Tra gli indicatori finanziari cui riferirsi per costante letteratura in materia vi sono notoriamente il VAN e il TIR.

D'altra parte è stato sufficiente inserire il canone da voi proposto nel file in allegato PEF 2020 2021 contenente gli incassi fatturati negli anni solari 2020 2021 per accorgersi che la concessione è ancora fortemente in perdita, e che pertanto la percentuale del 28% è inidonea a riportare in equilibrio il PEF.

Più precisamente, l'indice VAN è negativo e l'indice TIR risulta talmente negativo che il file di calcolo non riesce neppure ad esprimere una percentuale (#NUM!).

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, siamo con la presente a rigettare formalmente la Vostra proposta e a prendere atto della mancanza di un accordo tra le Parti dopo due anni di discussione sul punto.

Il contratto in essere si intende dunque risolto ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D.lgs. 50/2016, così come richiamato dall'art. 9 del Contratto in essere, con il conseguente obbligo in capo a Codesta Amministrazione di rimborsare l'investimento residuo ai sensi dell'art. 176, comma 4, lett. a) e b), D.lgs. n. 50/2016' pari ad oggi a € 44.502,17 (vi forniremo documentazione a comprova) oltre alle eventuali penali e costi sostenuti in conseguenza della risoluzione che ci riserviamo di quantificare nel proseguo laddove verranno sostenuti dalla scrivente.

Vi invitiamo a prendere contatto celermente con i nostri referenti affinché si possa collaborare attivamente per avviare le procedure propedeutiche all'uscita della scrivente azienda. Facciamo presente che in assenza di un Vostro fattivo riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, terremo come riferimento la data del 31.5.2022 come ultimo giorno di servizio.

Ed infatti, le perdite sono tuttora ingenti a causa della scarsa presenza di avventori e il forte fenomeno inflattivo a tutti noto sta ulteriormente aggravando il disequilibrio economico. Non si può chiedere ad un operatore economico di lavorare in perdita e senza prospettive di ripresa essendo totalmente cambiata la situazione di

fatto nel quale ci troviamo a svolgere il servizio rispetto al momento di presentazione dell'offerta (Covid, misure di restrizione all'ingresso, assenza di avventori, approccio totalmente cambiato da parte dell'utenza rispetto ai bar localizzati negli ospedali).

Per tali ragioni, per poter sostenere la prosecuzione del servizio medio tempore, dal 1 gennaio 2022 fino al termine della gestione il canone dovrà essere inferiore al 10% dell'incasso.

Cordiali saluti



Lombardi Maria Laura
Direttore Regionale
Sodexo Scuole, Sanità & Senior

ⁱ [...] “ a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;”.